

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MERIZZI e PIGNI

Annunziata il 22 dicembre 1954

Abrogazione del regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876, relativo ai militari del Corpo delle guardie di finanza in servizio di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale, e conseguente modifica del regolamento 6 novembre 1930, n. 1643

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 1 della legge 20 agosto 1923, n. 1876, i militari della guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta di appostamento o di perlustrazione nella zona di vigilanza venivano equiparati alle sentinelle in servizio di presidio.

Con il successivo articolo venivano specificati alcuni doveri che i militari della guardia di finanza avrebbero dovuto eseguire in vista di persone in attitudine di contrabbando, e venivano facoltizzati a fare uso delle armi nei confronti delle persone che, malgrado le intimazioni dell'alt, segnali, e spari in alto, avessero persistito nella consumazione del contrabbando.

Non vi è chi non veda che tale decreto emanato nel primo anno della instaurazione del governo fascista avesse la finalità apparente di combattere il contrabbando (che in quell'epoca si esercitava anche con sporadici episodi di resistenza armata) ma mirasse sostanzialmente a costituire una guardia di confine non solo diretta alla sorveglianza del traffico di frontiera ma anche al controllo del passaggio clandestino di stranieri e fuorusciti, passaggio allora ritenuto pericolosissimo alla sicurezza del regime.

Prova ne è il fatto che quando il governo fascista dubitò della fedeltà delle guardie di finanza affidò il compito della sorveglianza politica della frontiera alla costituita milizia confinaria.

Attualmente le ragioni che hanno determinato la promulgazione del decreto sono del tutto cessate. Da anni non si verificano più resistenze armate nel tentativo o nella consumazione del contrabbando, mentre l'interpretazione o l'applicazione delle norme del decreto hanno dato luogo a parecchi dolorosi inconvenienti. Molti giovani sono caduti in questi ultimi anni nella zona di frontiera perché in attitudine di contrabbando o di sospetto contrabbando, senza che gli uccisori abbiano data la prova tranquillante che erano state adempiute le prescrizioni richieste dalla legge per l'uso delle armi.

Ogni uccisione che avviene nei pressi del confine, uccisioni che troppo spesso sono sottratte all'esame del magistrato o vanno impunte, suscitano nelle popolazioni indignazione e spirito di ribellione perché non si comprende la proporzione tra la pericolosità della norma violata e la pena di morte che viene così leggermente comminata da chi non dovrebbe avere il potere di eseguirla.

Né le raccomandazioni fatte dallo stesso Ministro delle finanze di non usare della facoltà se non in casi di aggressione da parte degli intimati, hanno servito a troncare la lunga catena di fatti sanguinosi.

Né si dica che i militari del benemerito Corpo rimarrebbero alla mercè dei mahn-tenzionati e privi della adeguata protezione, qualora si abrogasse *sic et simpliciter* il decreto.

In caso di minaccia e di resistenza da parte del contrabbandiere le guardie di finanza avrebbero sempre diritto di far im-

punemente uso delle armi per il disposto dell'articolo 53 del codice penale, disposto che ne permette l'uso al pubblico ufficiale che nell'adempimento di un dovere del proprio ufficio è costretto dalla necessità a respingere una violenza, a vincere una resistenza.

Con l'abolizione di detto decreto tutto si ridurrebbe per la finanza a non sequestrare qualche briccola di contrabbandiere che riuscisse con la fuga a sottrarla ai militari inseguitori, e a non identificare il violatore della legge doganale, ma la vita di un uomo val più di mille bricolle e di mille reati impuniti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876, è abrogato.

ART. 2.

Il Ministro competente promuoverà le conseguenti variazioni al regolamento di servizio approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643.